

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

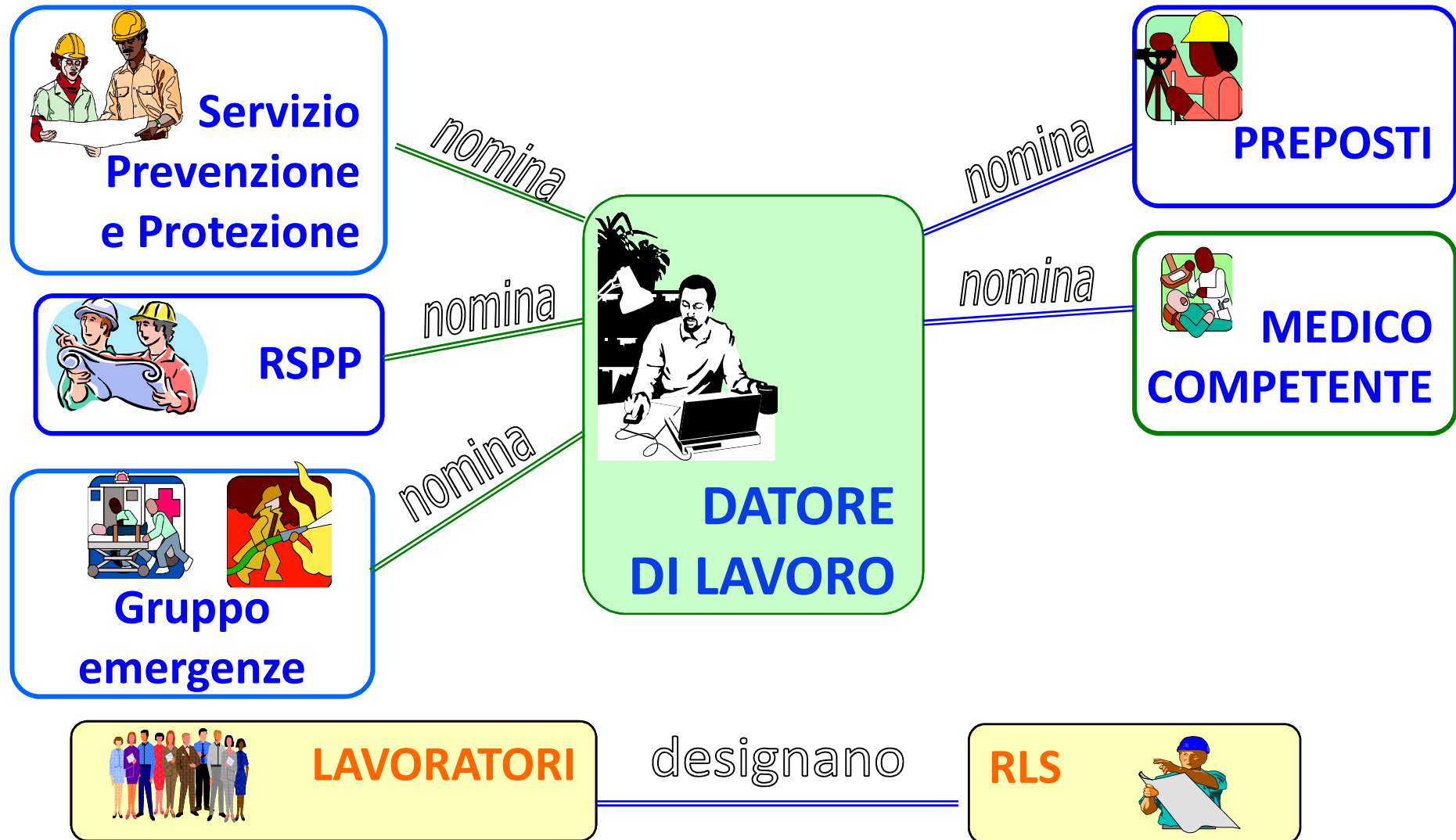
protocollo d'intesa 5 febbraio 2015

ASL Brescia – ASL Vallecmonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro
Ufficio Scolastico Territoriale – Provincia di Brescia

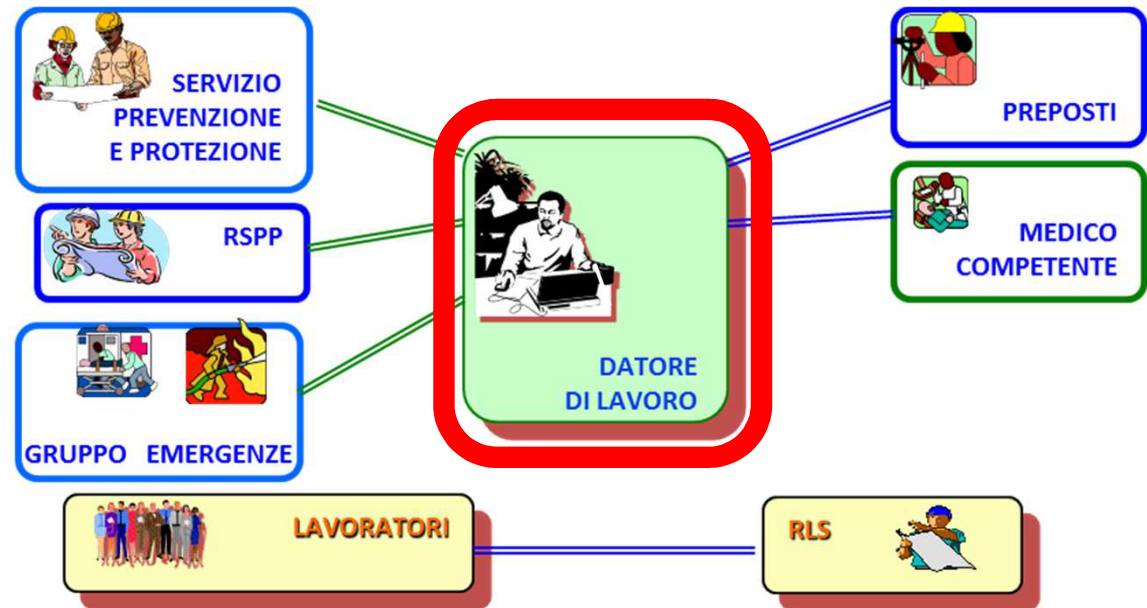
CHI HA COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO?



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA



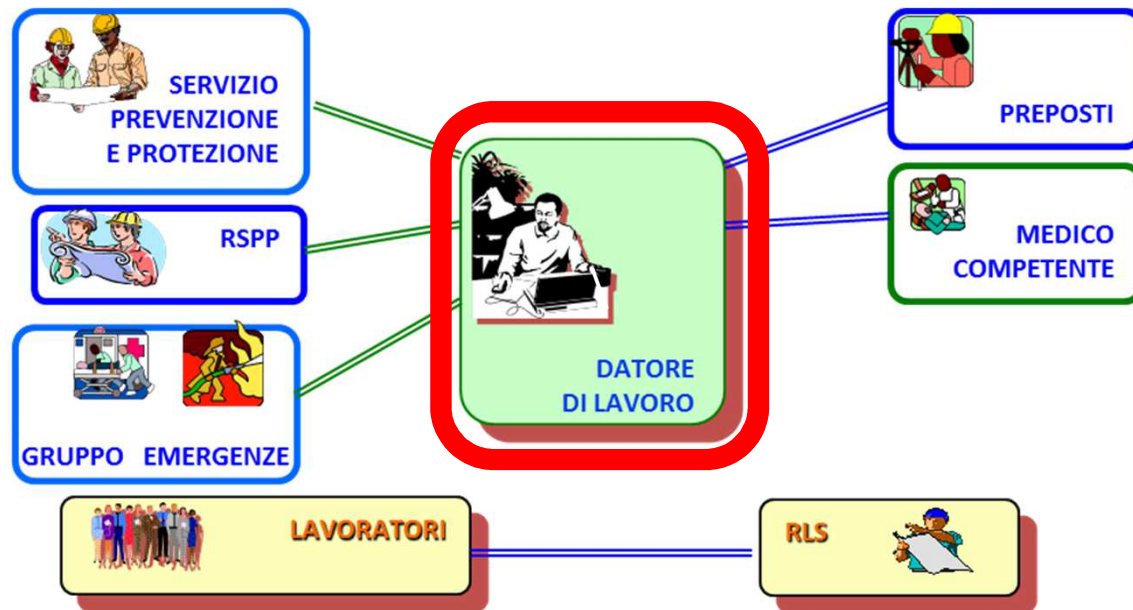
IL DATORE DI LAVORO



CHI E'

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**

IL DATORE DI LAVORO



OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro **non può** delegare le seguenti attività:

- Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento della Valutazione dei Rischi
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

La Delega

La **delega di funzioni** è ammessa con i seguenti limiti e condizioni

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

IL DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa



DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

OBBLIGHI - 1

- Nominare il medico competente;
- Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (Incendi, evacuazione, primo soccorso);
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
- Inviare i lavoratori alla visita medica
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

OBBLIGHI - 2

- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi
- Elaborare il documento di Valutazione dei Rischi
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

OBBLIGHI - 3

- comunicare in via telematica all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

CHI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

IL DATORE DI LAVORO



in collaborazione con:

**IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE**

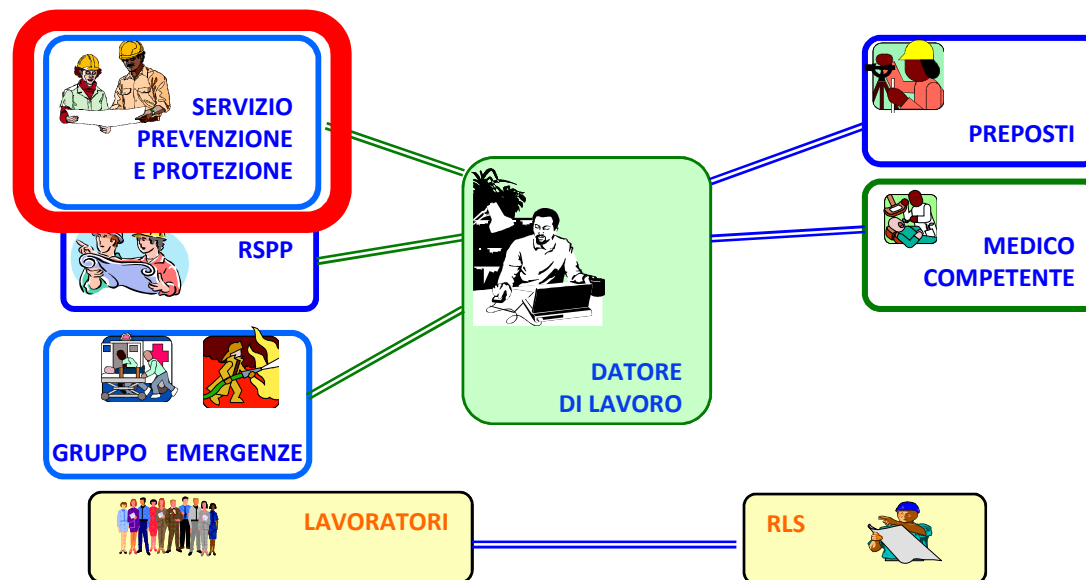


consultando:

**i lavoratori interessati e il
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA**



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

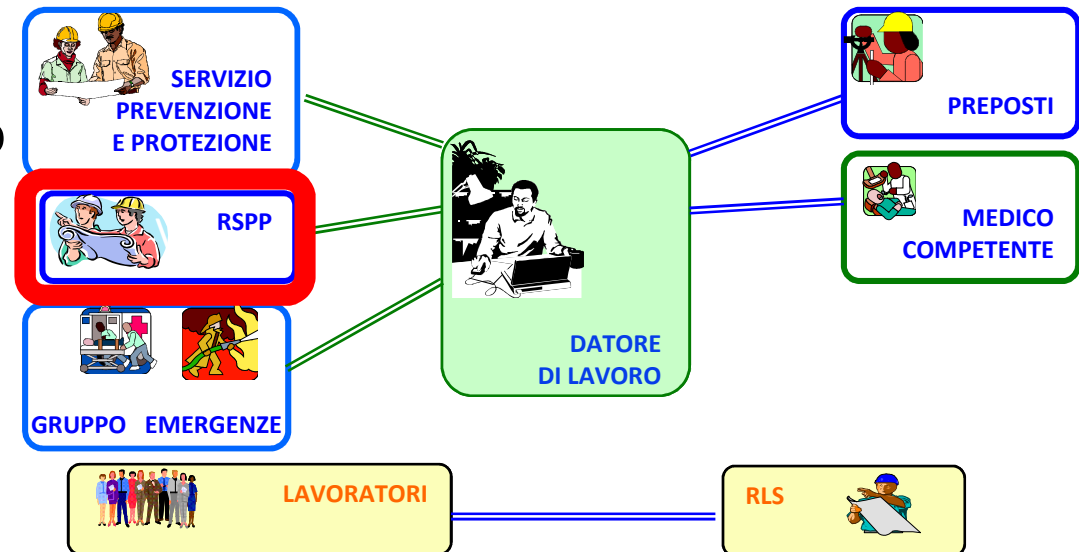


Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DESIGNAZIONE

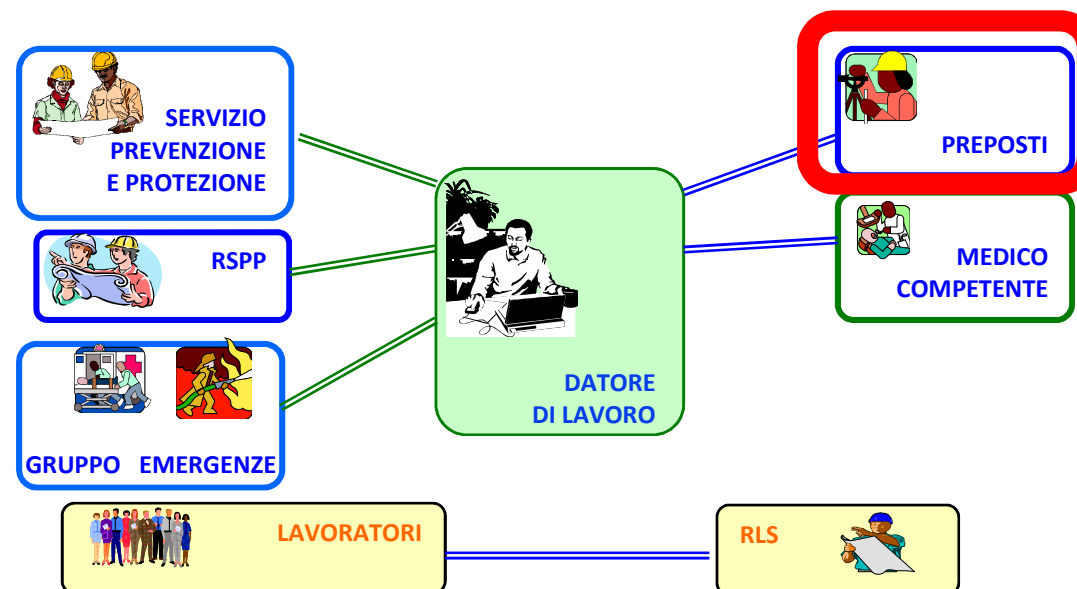
- Da parte del datore di lavoro
- Titolo di studio
- Requisiti professionali
- Frequenza corsi e aggiornamenti



CAPACITA' E REQUISITI

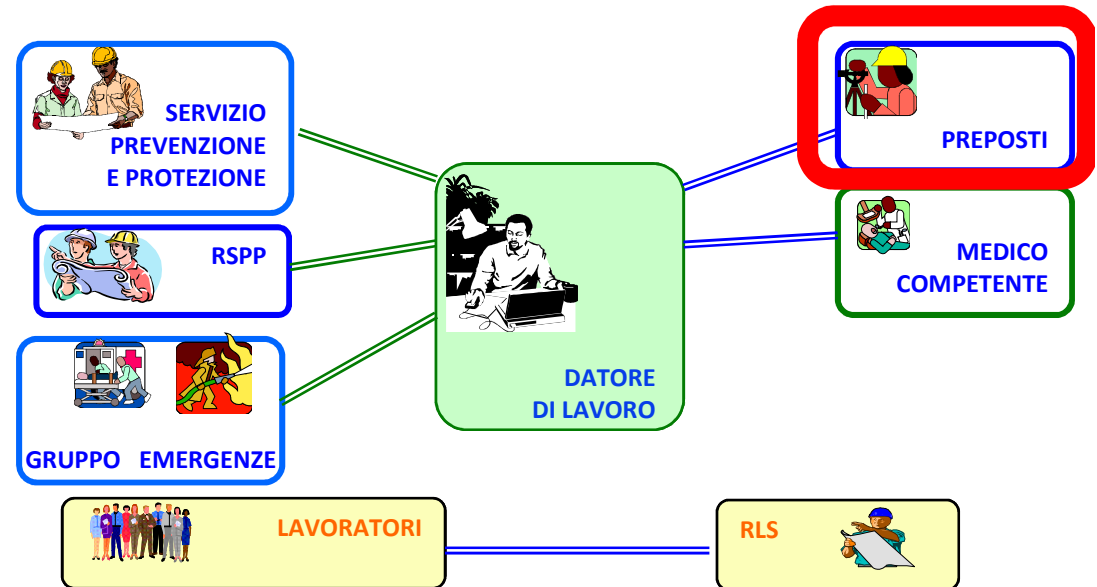
- Collabora analisi dei Rischi
- Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
- Di fatto è il consulente aziendale in materia di sicurezza

IL PREPOSTO



Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura **dell'incarico conferitogli**, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**

IL PREPOSTO



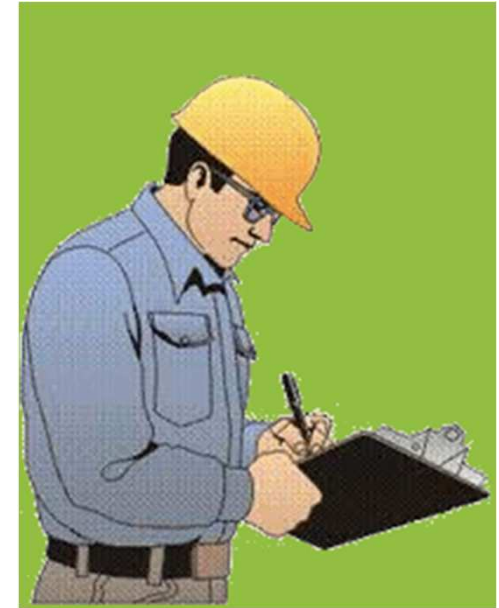
Al preposto per svolgere le proprie funzioni vengono riconosciuti alcuni margini di **autonomia** e di **potere** nell'impartire ordini e nel dare istruzioni. Il preposto è definito il “**capo squadra**” con poteri di supervisione rispetto al gruppo di lavoratori da lui coordinati. Non ha però gli oneri e la responsabilità del Datore di lavoro (o del Dirigente) che riguardano l'organizzazione della sicurezza.

IL PREPOSTO «di fatto»

Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate.

Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:

- Specializzazione
- Competenza
- Ambito di discrezionalità
- Posizione gerarchica

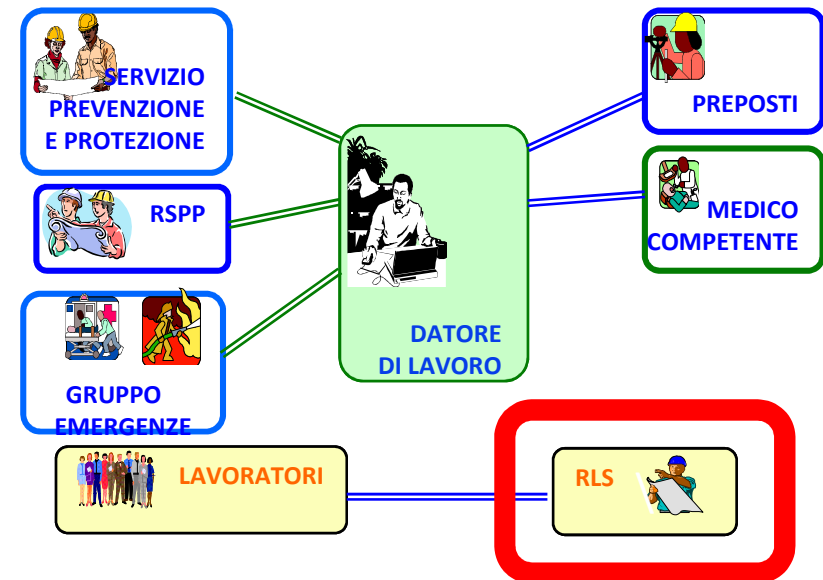


Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici

II RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

DEFINIZIONE

Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



NOMINA

- **Aziende fino 15 lavoratori** : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell'ambito territoriale
- **Aziende con più di 15 lavoratori**: Eletto dai lavoratori
- nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
- 1 RLS ogni 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori
- 6 oltre i 1000 lavoratori

II RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



INNOVAZIONE

Rappresenta **una delle principali novità** della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro.

I lavoratori verificano, tramite il RLS le applicazioni e le misure di sicurezza.

PARTECIPAZIONE

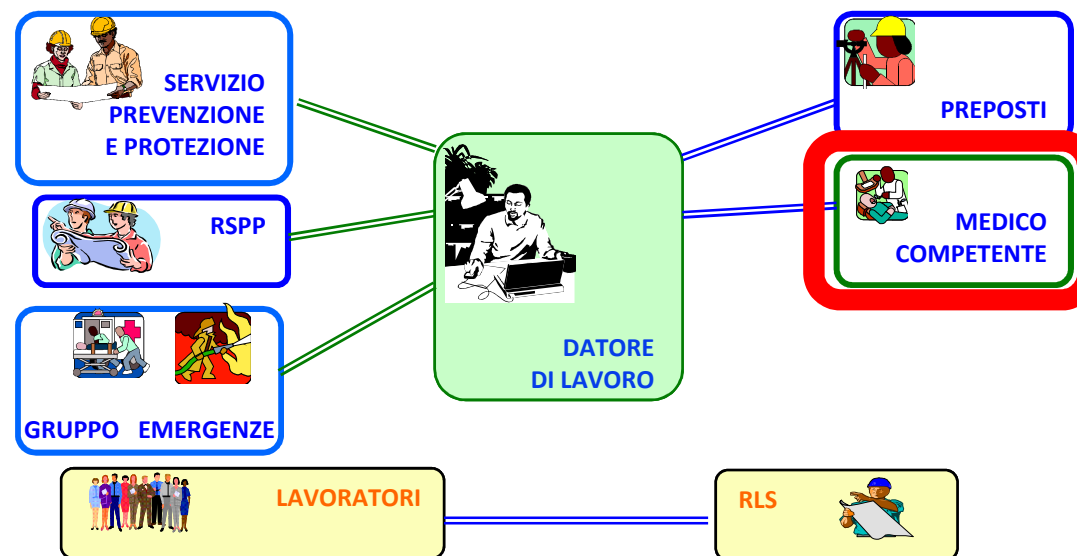
Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti Vigila sull'attuazione delle misure di sicurezza.

Partecipa al processo del miglioramento

IL MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali



- **collabora** con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi**
- effettua la **sorveglianza sanitaria**
- **fornisce informazioni** ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
- **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

Lavoratori identificati dal datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori

I LAVORATORI NON POSSONO, SE NON PER
GIUSTIFICATO MOTIVO, RIFIUTARE LA
DESIGNAZIONE.



FORMAZIONE: Gli addetti vengono istruiti per il rischio specifico
sia dal punto di vista teorico che pratico
(12 – 16 ore in funzione del rischio aziendale)

COMPITO: Assicurare, immediatamente, i soccorsi d'urgenza ai
lavoratori infortunati

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI

Lavoratori identificati dal datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori

I LAVORATORI NON POSSONO, SE NON PER
GIUSTIFICATO MOTIVO, RIFIUTARE LA
DESIGNAZIONE.



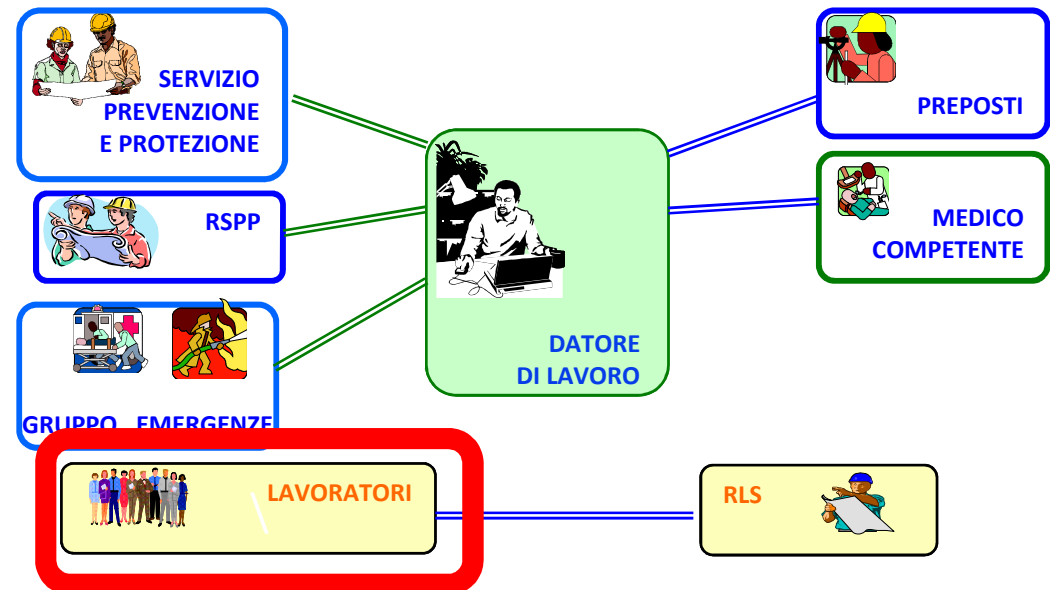
FORMAZIONE: Gli addetti vengono **istruiti con un corso teorico pratico** a seconda del tipo di rischio presente nell'azienda.
(4 – 8 - 16 ore in funzione del rischio aziendale)

COMPITI: Intervenire in caso di un principio d'incendio con idonei dispositivi (estintori)

LAVORATORE

DEFINIZIONE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



LAVORATORE

Differenti tipologie di lavoratori

- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto.
- Soggetto che effettua tirocini formativi in alternanza tra studio / lavoro o stages
- Studenti che facciano uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali
(limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizza i laboratori in questione)
- Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile



LAVORATORI AUTONOMI IMPRESE FAMILIARI

CHI SONO

- Componenti impresa familiare
- Lavoratori autonomi
- Coltivatori diretti
- Artigiani
- Piccoli commercianti

OBBLIGHI

- Utilizzare i DPI necessari
- Uso attrezzature di lavoro conformi alle norme
- Munirsi di apposita tessera di
- Riconoscimento

FACOLTÀ (*)

- Frequentare corsi di formazione
- Effettuare sorveglianza sanitaria

(*) In caso di lavoro in appalto sono obbligatori

Il lavoratore ha DIRITTO a lavorare in sicurezza



Nella normativa anni '50 il lavoratore è un soggetto passivo
(il datore di lavoro dispone ed esige l'osservanza delle misure di sicurezza)

Nella nuova normativa il lavoratore informato, formato e addestrato diventa soggetto attivo e risponde del proprio operato
(il datore di lavoro richiede l'osservanza)



Il lavoratore ha il DOVERE di

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

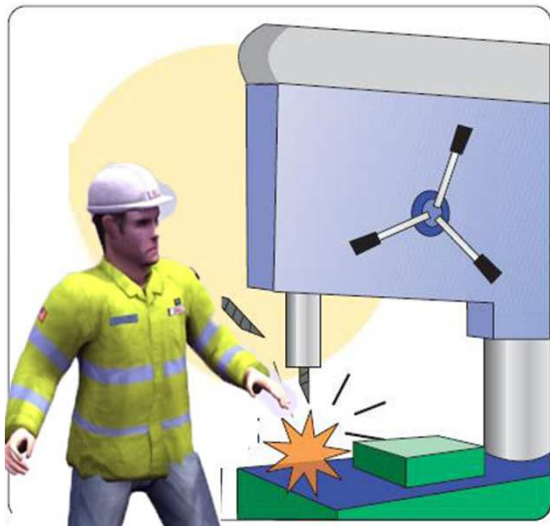


Il lavoratore ha il DOVERE di



- **Collaborare** col datore di lavoro, dirigenti e preposti per la sicurezza dei luoghi di lavoro
- **Osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- **Utilizzare correttamente le attrezzature** di lavoro, le sostanze, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- **Utilizzare** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;

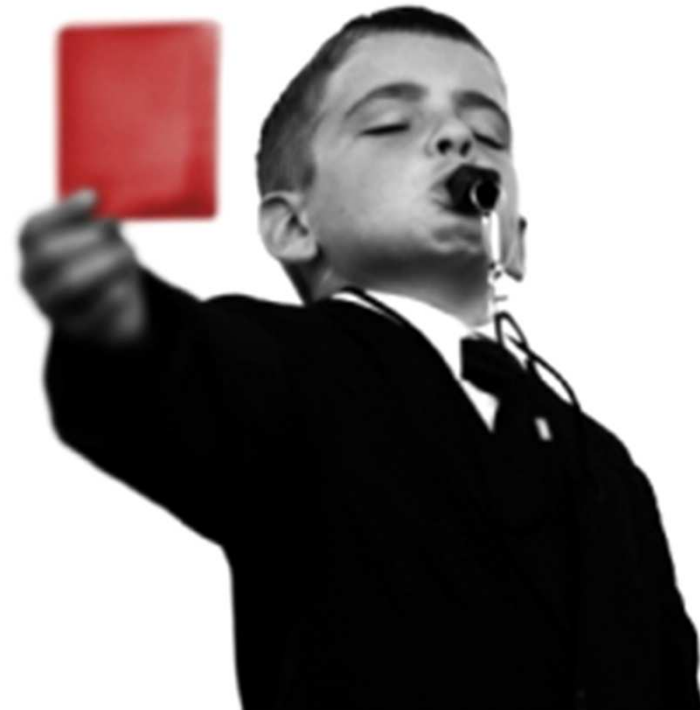
Il lavoratore ha il DOVERE di



- **Segnalare** immediatamente ai superiori qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza
- **Non rimuovere** o modificare i dispositivi di sicurezza;
- **Non svolgere operazioni** che non sono di sua competenza e che possono essere pericolose;
- **Partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento
- **Sottoporsi ai controlli sanitari**

SOGGETTI SANZIONABILI

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, Installatori
- Medico competente
- Lavoratori



- arresto (a seconda dei casi da 2 a 8 mesi)
ammenda (da 1.000 fino a 40.000 €)
- sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 6.000 €)